



Roma - Lungotevere Marzio n. 3 – 00186 - **Palermo** - Via della Libertà n. 62 - 90143  
Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955  
[www.avvocatoleone.com](http://www.avvocatoleone.com) – [info@avvocatoleone.com](mailto:info@avvocatoleone.com)  
P.IVA 06495860824

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO**

**SEDE DI ROMA**

**RICORSO**

per la **Dott.ssa Nappi Paola**, (NPPLA88L67A024T) nata ad Acerra il 27 luglio 1988 e residente in Liveri (NA), nel vicolo Croce n. 2, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al presente atto, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S, francescoleone@pec.it; tel. 0917794561 fax n. 0917722955), Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D, simona.fell@pec.it, tel. 0917794561 fax n. 0917722955) e Chiara Campanelli (C.F. CMPCHR81D68G273D), tel. 0917794561 fax n. 0917722955, chiaracampanelli@pec.studiolegalepoliteama.com) ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi, sito in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3

**CONTRO**

- l'**Università degli Studi di Salerno**, in persona del rappresentante legale *pro tempore*;
- il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

**PER L'ANNULLAMENTO**

**PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA**

- del provvedimento, prot. n. 268964/2018 avente ad oggetto «*Richiesta di iscrizione ad anno successivo al primo del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia Galasso Giovanni*», datato 30 novembre 2018 e notificato a mezzo pec in pari data, con il quale l'Università degli Studi di Salerno ha rigettato l'istanza di immatricolazione ad anno successivo al primo al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, con esonero dal sostenimento del test di ammissione, previa valutazione del *curriculum studiorum* inoltrata da parte ricorrente;
- del Regolamento Didattico di Ateneo dell'Università degli Studi di Salerno, emanato con

D.R. 1 aprile 2008, Rep. n. 1043, da ultimo modificato con D.R. 10.09.2018, Rep. n. 6954

- Regolamento del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, adottato dell'Università degli Studi di Salerno con D.R. 1 agosto 2018, REP. 6472;

- dei Regolamenti degli Ordinamenti dei Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria dell'università degli Studi di Salerno;

- dell'«Avviso iscrizioni ad anni successivi al primo al corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia - classe delle lauree lm/41 (classe delle lauree magistrali in medicina e chirurgia) per l'anno accademico 2014-2015» adottato dell'Università degli Studi di Salerno, con il quale vengono disciplinati i requisiti e le modalità di trasferimento/passaggio;

- del Regolamento trasferimenti/immatricolazioni ad anno successivo al primo, emanato dall'Università degli Studi di Salerno;

- del bando di trasferimento/immatricolazioni ad anno successivo al primo, emanato dall'Università degli Studi di Salerno con D.R. Rep. n. 5191/2018 prot. n. 152587 del 27 giugno 2018;

- della graduatoria dei trasferimenti in ingresso al corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia - classe delle lauree lm/41 di cui al bando pubblicato con d.r. n. 5191/2019 - prot n. 152587 del 27/06/2018 e la parziale rettifica della stessa pubblicata il 14 dicembre 2018;

- del Decreto Ministeriale 26 aprile 2018 n. 337 con i relativi allegati, dettante «*Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale a.a. 2018/2019*»;

- ove occorra e per quanto di ragione, della graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'anno accademico 2018/2019, nonché dei successivi scorrimenti di graduatoria, pubblicati sul medesimo portale, ove interpretata nel senso che, anche per studenti da ammettere ad anni successivi al primo, non occorra la verifica della mera idoneità ma, ancora

una volta, la collocazione in posizione utile;

- del bando di concorso per l'accesso ai corsi di laurea a numero programmato della facoltà di medicina e chirurgia per l'anno 2018/2019 dell'Università in epigrafe;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.

Si premette in

#### **FATTO**

L'odierna parte ricorrente, ha conseguito il titolo di laurea in scienze biologiche, presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, con voti 100/110.

Durante il suo percorso universitario, parte ricorrente ha maturato numerosi CFU, conseguiti in diverse materie afferenti il percorso di laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria.

Pertanto, lo scorso 21 novembre 2018, parte ricorrente ha inoltrato all'Università degli Studi di Salerno istanza di immatricolazione ad anno successivo al primo del corso di laurea in Medicina e Chirurgia previa valutazione del *curriculum studiorum*, motivando la legittimità della propria richiesta e specificando la sussistenza delle condizioni previste sia dalla normativa di riferimento sia dall'orientamento giurisprudenziale formatosi in materia per colmare il *vulnus* normativo, in seguito alla pronuncia della Adunanza Plenaria n. 1/2015.

Pur sussistendo tutti gli indefettibili presupposti individuati dal Supremo Consesso amministrativo per l'accoglimento della istanza di valutazione del curriculum e conseguente immatricolazione ad anno successivo al primo del Corso di Laurea in medicina e chirurgia, l'Università degli Studi del Salerno, con l'impugnata nota ha rigettato la domanda di immatricolazione ad anno successivo al primo presentata dai ricorrenti.

Con il provvedimento di rigetto la resistente Università, interpretando erroneamente la normativa disciplinante la materia, ha asserito che «*l'accesso al corso di laurea in medicina e chirurgia (...) avviene esclusivamente a seguito di superamento di apposita prova di*

*esame».*

Sin da subito occorre rilevare l'evidente contraddittorietà del provvedimento impugnato e la sussistenza di numerosi posti ad oggi vacanti a seguito di rinunce e abbandoni.

E invero, dai dati comunicati dall'Università di Salerno, con il provvedimento prot. n. 260597 del 14 novembre 2018, in seguito di apposita istanza di accesso agli atti notificata da questa difesa, emerge la sussistenza di ben **264 posti vacanti e dimessi** (cfr. documenti versati in atti).

Inoltre, il provvedimento è stato adottato da un organo incompetente e l'Amministrazione avrebbe dovuto esaminare la domanda di parte ricorrente e accoglierla, anche in seguito alla istaurazione del contraddittorio ex art. 10 bis della L. n. 241/1990 s.m.i..

Gli atti impugnati sono illegittimi e vanno annullati, previa sospensione dell'efficacia, per i seguenti motivi di

#### **DIRITTO**

**I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 4 DELLA LEGGE N. 264/1999 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. N. 241/1990 S.M.I. – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ALLEGATO 2 AL D.M. N. 337/2018 – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN MEDICINA E CHIRURGIA (LM-41) DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO – ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DEL TRAVISAMENTO DEI FATTI – ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAZIONALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 33, 34, 36 E 97 DELLA COSTITUZIONE.**

L'impugnato provvedimento di rigetto si fonda su un presupposto tanto arbitrario quanto errato: la necessità del previo superamento di apposito test di ammissione programmato a

livello nazionale, anche per chi, come parte ricorrente, risulti laureando o laureato in un corso di laurea appartenente al medesimo settore scientifico disciplinare del corso in medicina e chirurgia.

Tale assunto, infatti, si fonda su una interpretazione della L. n. 264/1999 erronea e radicalmente contrastante con la *ratio* della norma nei termini definitivamente esplicitati dalla Adunanza Plenaria n. 1/2015 con la quale il Consiglio di Stato ha segnato il solco interpretativo seguito dall'unanime giurisprudenza successiva e, naturalmente, anche da parte di Codesto Ecc.mo Collegio.

In particolare, Codesto Ecc.mo Collegio, in più occasioni ha che *«La linea interpretativa tracciata dall'Adunanza Plenaria, si adatta perfettamente – e non potrebbe essere disattesa senza ingiustificata disparità di trattamento – al caso qui in esame, ovvero alla situazione di chi abbia maturato in facoltà italiane, diverse da Medicina e Chirurgia, crediti formativi “spendibili” anche in quest’ultima facoltà, secondo i regolamenti didattici dell’Ateneo.*

***Ove tali crediti sussistano – e siano sufficienti per l'immatricolazione in anni successivi al primo – non c'è ragione per non ritenere doverosa detta immatricolazione (come già previsto per chi abbia iniziato gli studi di Medicina in una Università straniera), senza reiterazione del test di primo accesso, all'unica ulteriore condizione della presenza di posti disponibili, presso l'Ateneo a cui venga presentata la domanda (per mancata iscrizione degli idonei selezionati negli anni antecedenti, ovvero per trasferimenti in uscita o rinunce agli studi).***

*Le conclusioni sopra esposte appaiono conformi alla ratio, che giustifica sul piano costituzionale e comunitario la stessa previsione del cosiddetto “numero chiuso”, ovvero dell’accesso programmato a Facoltà, in cui il numero degli iniziali aspiranti superi di gran lunga le capacità formative degli Atenei, nonché – per quanto noto in sede di programmazione – le esigenze del sistema sociale e produttivo, in cui dovranno immettersi i nuovi professionisti*

*(cfr., per il principio, Corte Cost., 11 dicembre 2013, n. 302 in tema di graduatoria unica nazionale, ormai sussistente; ordinanza 20 luglio 2007, n. 307, nonché sentenze 27 novembre 1998, n. 383 sulla previgente legge n. 341 del 1990, come modificata con legge n. 127 del 1997, ma sulla base di principi speculari a quelli, deducibili in rapporto alla legge n. 264 del 1999; Corte di Giustizia, III sezione, 12 giugno 1986 – Bertini c. Regione Lazio, ricorsi nn. 98, 162 e 258/85 e 13 aprile 2010, causa C – 73/08; CEDU, 2 aprile 2013 – ricorsi 25851/09, 29284/09, 64090/09 – Tarantino e altri c. Italia)» (cfr. T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III, sentenza 9 ottobre n. 9832, in termini sentenze **12 dicembre 2018**, nn. 12090 e 12092).*

E invero, il corso di laurea in Medicina stato istituito con Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1980, n. 135, ma trasformato, con la L. n. 264 del 2 agosto 1999, a corso ad accesso “programmato” a livello nazionale (art. 1, co. 1, lett.a).

Ai sensi dell’art. 4, comma 1, della L. 264/1999, l’ammissione ai corsi a numero chiuso programmato nazionale è disposta dagli Atenei previo superamento di apposite prove di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi.

L’art. 1 della legge in esame dispone che «*l’ammissione ai suddetti corsi è subordinata al superamento di apposita prova di cultura generale sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore*».

La selezione all’ingresso, quindi, è finalizzata a verificare la sussistenza dell’attitudine del candidato a seguire un determinato corso di laurea. Candidati che provengono dai licei e che per la prima volta affrontano il “sistema universitario”.

Nessuna delle disposizioni della Legge citata impone al soggetto – già iscritto a un corso di laurea afferente – che presenta domanda di iscrizione ad anni successivi al primo del Corso di Laurea in medicina e chirurgia, di dover sostenere e superare il test preselettivo per l’iscrizione ad anni successivi al primo.

La superiore tesi è stata fatta propria dall'Adunanza Plenaria che, con sentenza n. 1/2015 – fornendo una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa in questione – ha precisato che **il test è obbligatorio solo per l'iscrizione al primo anno al fine di valutare il grado di conoscenza del candidato e la sua idoneità a frequentare l'Università, circostanza che non può valere per chi chiede l'iscrizione ad anni successivi al primo, sul presupposto che sarà l'Ateneo a valutare gli esami sostenuti e a riconoscere gli eventuali crediti.**

Più precisamente, il Supremo Consesso amministrativo, sgombrando il campo da ogni equivoco, ha affermato che **«il superamento del test può essere richiesto per il solo accesso al primo anno di corso e non anche nel caso di domande d'accesso dall'esterno direttamente ad anni di corso successivi al primo»** e ha chiarito espressamente che il diritto alla iscrizione (sussistendone le condizioni) trova applicazione *«sia per lo studente che eserciti la sua “mobilità” in ambito nazionale che per lo studente proveniente da università straniere, non più sulla base di un requisito pregresso di ammissione agli studi universitari ormai del tutto irrilevante perché superato dal percorso formativo-didattico già seguito in ambito universitario, ma esclusivamente sulla base della valutazione dei crediti formativi affidata alla autonomia universitaria»* (cfr. Ad. Plen., n. 1/2015 cit.).

Il definitivo consolidarsi di questa linea interpretativa ha peraltro di recente indotto il G.A. a bollare come *«evidente l'illegittimità delle istruzioni contenute nel D.M. n. 477/2017, allegato n. 2, comma 12 nonché nel Decreto Ministeriale 26 aprile 2018 n. 337»* e a reputare dunque necessaria la loro disapplicazione, *«giacché, nell'esentare dai test solamente gli studenti in trasferimento da altri corsi di laurea in Medicina e chirurgia, si pongono in contrasto con la norma primaria, per come interpretata dalla giurisprudenza. Tale vizio inficia, in via derivata, la legittimità del diniego di iscrizione in epigrafe indicato»* (cfr. T.A.R. Calabria –

Catanzaro, **25 settembre 2018, n. 1621**, nonché 6 agosto 2018, n. 1514; 2 agosto 2018, nn. 1500, 1499, 1498, 1497; 13 giugno 2018 nn. 1196, 1197, 1198 e 1199).

I suddetti principi, peraltro, risultano ben noti al resistente Ateneo il quale, con l'impugnato provvedimento di rigetto, ha precisato che, in effetti, **«diversa è la fattispecie dell'iscrizione ad anni successivi al primo, consentita soltanto qualora vi siano posti disponibili (a seguito di rinunce, trasferimenti abbandoni)»**, ma ciò nonostante ha arbitrariamente rigettato la richiesta rilevando che *«l'accesso al corso di laurea in medicina e chirurgia (...) avviene esclusivamente a seguito di superamento di apposita prova di esame»*, costringendo parte ricorrente ad adire Codesto Ecc.mo Collegio per vedersi riconosciuto il diritto alla valutazione del *curriculum studiorum* e alla conseguente immatricolazione in caso di sussistenza di posti liberi.

Patente appare l'illegittimità del comportamento tenuto dall'Università degli Studi di Salerno. Alla luce della normativa e dei principi giurisprudenziali sopra richiamati e dei crediti precedentemente maturati da parte ricorrente, appare evidente la discriminazione dalla stessa subita.

Al fine di esitare l'istanza di iscrizione ad anni successivi al primo l'Università avrebbe dovuto porre l'accento, non sulla necessità di superare nuovamente la prova di ammissione, ma sulla sussistenza del medesimo settore scientifico e dei crediti necessari. E, essendo entrambe le condizioni sussistenti nel caso di specie, non poteva che accoglierla.

**II. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. 4 OTTOBRE 2000 – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN MEDICINA E CHIRURGIA ADOTTATO DALLA UNIVERSITÀ – OMESSA ISTRUTTORIA – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI – ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEI**

**PRINCIPI DI TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA  
EX ART. 97 COST. – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 34 COST.**

L’Università degli Studi di Salerno, nel rigettare l’istanza di parte ricorrente non ha in alcun modo valutato il suo *curriculum studiorum*, violando gravemente la disciplina regolamentare dettata dallo stesso Ateneo e i principi giurisprudenziali formati in materia e recentemente ribaditi da Codesto Ecc.mo Collegio.

Il Regolamento Didattico di Ateneo stabilisce all’art. 26 che *«Le competenti strutture didattiche deliberano sul riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno studente proveniente da altro corso di studi o da altra Università, in base ad una valutazione degli obiettivi raggiunti e dell’attività svolta dallo studente e secondo criteri e modalità definite dai Regolamenti didattici dei corsi di studio. 2 – I Regolamenti didattici assicurano, comunque, il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo studente, anche ricorrendo a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato»*.

Dunque, il Regolamento, nel solco di quanto statuito dalla Plenaria, prevede che debba essere valutato il *curriculum studiorum* del richiedente e non il superamento del test di ammissione. Ciò nonostante, l’Università ha *de plano* rigettato la richiesta di immatricolazione ad anni successivi al primo inoltrata da parte ricorrente a causa del mancato previo superamento del test di ammissione, senza la necessaria previa valutazione dei crediti dalla stessa acquisiti, necessari per l’eventuale iscrizione richiesta.

Siffatto *modus operandi* è stato ritenuto del tutto illegittimo dal Giudice Amministrativo, il quale ha precisato che *«la valutazione dei crediti conseguiti dal ricorrente, è una operazione che costituisce antecedente logico di qualunque altro tipo di valutazione»* (cfr. T.A.R. Lombardia-Milano, Sez. III, n. 429/2018 e n. 497/2018).

Il T.A.R. Sicilia-Catania, con diverse sentenze brevi, ha dichiarato *«l'illegittimità, sotto tale profilo, del gravato diniego, ritenendo il Collegio che l'amministrazione universitaria abbia - di fatto - omesso ogni considerazione del curriculum studiorum della ricorrente, illegittimamente sostenendo l'obbligatorietà del "previo superamento di apposito test di ammissione»* (cfr. T.A.R. Sicilia – Catania, Sez. I, 9 marzo 2018, n. 518; 3 aprile 2018, n. 677).

E ancora, sempre il T.A.R. Sicilia – Catania, richiamando la normativa di settore – di cui all'art. 11 della l. n. 341/1990, che affida l'ordinamento degli studi dei corsi e delle attività formative ad un regolamento degli ordinamenti didattici, denominato «regolamento didattico di ateneo», nonché l'art. 2, comma 2, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, che dispone come le università, con le procedure previste dalla legge e dagli statuti, disciplinano gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio in conformità con le disposizioni del medesimo regolamento, e l'art. 11, comma 9, dello stesso D.M., che, a proposito dei regolamenti didattici di ateneo, prevede che le università, con appositi regolamenti, riordinano e disciplinano le procedure amministrative relative alle carriere degli studenti in accordo con le disposizioni del regolamento statale – ha precisato che *«laddove, come nel caso in esame, lo studente provenga da altro corso di laurea, il problema si sposta sulla necessità di verificare se e quanto il corso di laurea seguito dallo studente fino a quel momento sia oppure no "affine" a quello presso il quale intende iscriversi, al fine del riconoscimento dei c.d. crediti formativi»* (cfr. T.A.R. Catania nn. 942/2018, 677/2018 e 518/2018 cit.).

Conseguentemente, la domanda di iscrizione ad anni successivi al primo deve essere subordinata esclusivamente alla concreta e rigorosa valutazione, da parte dell'Università, del percorso di formazione già svolto dal richiedente, ai fini del riconoscimento dei crediti necessari e il numero di posti resisi disponibili per ogni anno accademico (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 14 ottobre 2015, n. 4756).

Non potrebbe che essere così, del resto, posto che il superamento del test di cui si tratta costituisce indubbiamente un mero requisito di ammissione e non certo una “abilitazione” o un “titolo”, il cui conseguimento costituisce indefettibile presupposto per l’iscrizione ad anni successivi al primo.

Illegittimamente l’Università ha rigettato l’istanza di parte ricorrente senza valutare il percorso universitario già dalla stessa compiuto.

**L’Università, infatti, era tenuta a valutare gli studi compiuti precedentemente da parte ricorrente e valutare i CFU maturati.**

Conseguentemente, patente appare l’illegittimità del provvedimento odiernamente impugnato, nella parte in cui, non solo ha arbitrariamente richiesto il superamento del test per l’iscrizione sebbene il Regolamento Didattico dell’Ateneo non lo richieda, ma altresì è del tutto carente della fondamentale attività istruttoria in relazione all’esame del *curriculum studiorum* di parte ricorrente.

Alla luce delle superiori argomentazioni, il rigetto odiernamente impugnato si manifesta del tutto illegittimo.

**III. SULLA SUSSISTENZA DI POSTI DISPONIBILI – OMESSA ISTRUTTORIA – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI – ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA EX ART. 97 COST..**

L’Università degli studi di Salerno, con l’impugnato rigetto, si è pronunciata in merito alla sussistenza di posti vacanti.

Precisamente ha confermato la sussistenza di 264 posti vacanti.

L’Ateneo, infatti, ha comunicato i seguenti dati:

«- **A.A. 2017/2018: n. 131 posti disponibili per cittadini comunitari e non comunitari legalmente soggiornanti in Italia di cui alla legge 30 luglio 2002, n. 189, art. 26:**

- 0 posti per cittadini extra comunitari;
- per la suddetta coorte ci sono state 2 rinunce e 1 trasferimento in uscita....;
- **A.A. 2018/2019: n. 130 disponibili per cittadini comunitari e non comunitari legalmente soggiornanti in Italia di cui alla legge 30 luglio 2002, n. 189, art. 26:**
- 0 posti per cittadini extra comunitari».

Ebbene, sussistono numerosi posti ad oggi vacanti in seguito a rinuncia.

Donde la patente illegittimità del provvedimento impugnato.

I suddetti posti non posso rimanere dismessi, ma devono essere utilizzati per l'immatricolazione ad anno successivo al primo di chi è in possesso dei requisiti normativamente richiesti.

Per consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, i posti in esame contribuiscono al soddisfacimento del fabbisogno di professionalità dello Stato *ex art. 3, legge n. 264/1999 e*, quindi, devono essere interamente utilizzati e anche redistribuiti ove non occupati.

Gli Atenei ad essere gli unici responsabili del loro corretto utilizzo.

Sul punto, non può non rilevarsi quanto recentemente evidenziato dall'orientamento giurisprudenziale prevalente con riferimento al fabbisogno di professionalità del sistema sociale produttivo quale parametro della programmazione del numero delle iscrizioni.

Donde la necessità di provvedere all'utilizzo dei posti rimasti vacanti in seguito a rinuncia e il diritto di parte ricorrente di accedervi per ottenere l'immatricolazione ad anno successivo al primo al corso di laurea in medicina e chirurgia.

#### **IV. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO – INCOMPETENZA ASSOLUTA DEL DIRETTORE GENERALE AD ADOTTARE L'IMPUGNATO PROVVEDIMENTO DI RIGETTO.**

L'impugnato provvedimento di rigetto dell'istanza di iscrizione ad anno successivo al primo presentata da parte ricorrente, è stato adottato da un soggetto incompetente.

Il Regolamento Didattico di Ateneo dispone che le domande di iscrizione ad anni successivi al primo vengano valutate dal Consiglio Didattico di Corso.

Quindi, ai sensi del citato Regolamento, la competenza per tutte le procedure inerenti a trasferimenti, passaggi o iscrizioni ad anni successivi al primo devono essere deliberate dal Consiglio Didattico di Corso.

L'istanza di iscrizione ad anno successivo al primo, presentata dalla ricorrente, non è stata valutata e approvata dall'unico organo competente in materia, secondo quanto statuito dal citato Regolamento.

Il provvedimento di rigetto, odiernamente impugnato, infatti, è stato adottato dal Direttore Generale.

Il provvedimento di rigetto, dunque, è illegittimo anche sotto il profilo dell'incompetenza assoluta dell'organo emanante.

**V. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 10 BIS DELLA L. N. 241/1990 S.M.I. – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DELLA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PROPORZIONALITÀ E RAGIONEVOLEZZA – VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST.**

L'impugnato provvedimento di rigetto di iscrizione ad anni successivi al primo viola il chiaro disposto dell'articolo 10 *bis* della L. n. 241/1990 s.m.i..

Avendo dimostrato la sussistenza dei posti disponibili, l'Ateneo aveva il dovere di esaminare la domanda nel merito e conseguentemente, inoltrare il preavviso di rigetto *ex art. 10 bis* della legge n. 241 del 1990 s.m.i. (cfr. T.A.R. Abruzzo – L'Aquila, Sez. I, 27 dicembre 2017, n. 585).

L'articolo 10 *bis* della citata L. n. 241/1990 prevede che *«Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, **prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della***

*comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti».*

Dunque, l'Amministrazione **ha il dovere** di comunicare i motivi ostativi all'accoglimento della domanda e l'istante ha il diritto di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione deve valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

La partecipazione dell'interessato nel procedimento amministrativo, infatti, assolve alla fondamentale funzione di far emergere gli interessi sottesi all'azione amministrativa, in modo da orientare le scelte dell'Amministrazione attraverso una ponderata valutazione di tutti gli interessi, pubblici e privati, in gioco per il raggiungimento della miglior soddisfazione possibile dell'interesse pubblico e della deflazione del contenzioso amministrativo.

Il Giudice Amministrativo, chiamato a pronunciarsi sul punto, ha affermato che *«è stato violato l'art. 10 bis della legge 241 del 1990 che, a fronte dell'esercizio di un potere non vincolato, avrebbe consentito alla ricorrente di introdurre in sede procedimentale le pertinenti allegazioni e motivazioni fatte valere con il ricorso introduttivo, rilevanti ai fini della adozione del provvedimento finale»* (cfr. T.A.R. Molise, Sez. I, nn. 146/2018 e 141/2018 cit.).

Dunque, l'Ateneo intimato avrebbe dovuto provvedere ad instaurare il contraddittorio procedimentale.

Invece, nella specie, lo stesso ha rigettato l'istanza di parte ricorrente, senza comunicare alcun preavviso *ex art. 10 bis* L. n. 241/90, non consentendogli né di interloquire con la stessa né di presentare le proprie controdeduzioni prima della determinazione conclusiva.

Il Consiglio di Stato ha affermato che *«la partecipazione del cittadino al procedimento amministrativo, che si sostanzia nella possibilità di presentare memorie, osservazioni e controdeduzioni, è finalizzata alla effettiva e concreta realizzazione dei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa, predicati*

dall'articolo 97 della Costituzione **e quindi, in ultima analisi, alla corretta (e giusta) formazione della volontà di provvedere da parte della pubblica amministrazione** (sez. VI, 21 gennaio 2002, n. 343)» (cfr. Consiglio di Stato, sez IV, 26 giugno 2004, n. 4480).

L'istituto del c.d. preavviso di rigetto risponde, dunque, all'esigenza di assicurare, nell'ambito del procedimento amministrativo, prima dell'adozione del provvedimento finale, un ulteriore momento di confronto tra l'Amministrazione procedente e la parte istante, al fine di garantire a quest'ultima la possibilità di introdurre ulteriori elementi che possano modificare le valutazioni finali della P.A..

E ancora, Codesto Ecc.mo Collegio ha ribadito che *«l'art. 10 bis, l. n. 241 del 1990 costituisce una norma di garanzia partecipativa che ha la finalità di consentire, anche nei procedimenti ad istanza di parte, gli apporti collaborativi dei privati, allo scopo di porre questi ultimi in condizioni di chiarire, già nella fase procedimentale (con l'evidente scopo di istituire un ulteriore fattore deflattivo del contenzioso, rispetto a quello già introdotto dalla l. n. 241 del 1990, con gli artt. 7 e ss.), tutte le circostanze ritenute utili ai fini della definizione della vicenda da cui esiterà l'eventuale provvedimento finale»* (cfr. T.A.R. Roma, Sez. II, 02/09/2015, n. 11011).

Ebbene, appare evidente che il provvedimento impugnato si palesi illegittimo sotto tale profilo.

L'Università, ha adottato, l'impugnato provvedimento di rigetto senza la previa comunicazione dell'preavviso di cui all'art. 10 bis L. n. 241/1990 non consentendo a parte ricorrente di motivare in ordine alla legittimità della propria richiesta, costringendola ad adire l'Autorità giudiziaria per la tutela del proprio diritto costituzionalmente garantito.

#### **SULLA DOMANDA CAUTELARE**

Alla luce di quanto articolato e dedotto, sussiste il requisito del *fumus boni iuris* a sostegno del presente ricorso.

Sussistono anche le ragioni di gravità e urgenza che giustificano la richiesta di misura cautelare.

E invero, qualora non si procedesse alla sospensione dell'impugnato provvedimento di rigetto della domanda di iscrizione ad anno successivo al primo al corso di laurea in medicina e chirurgia, parte ricorrente subirebbe una grave lesione del proprio diritto allo studio considerato l'imminente avvio delle lezioni e delle prossime sessioni di esami.

Pertanto, in relazione ai posti attualmente disponibili, come si evince dalla documentazione prodotta in giudizio, risultano diversi posti vacanti negli anni successivi al primo, conseguentemente, la richiesta immatricolazione con riserva non lede in alcun modo la programmazione didattica dell'Ateneo.

I descritti pregiudizi naturalmente aumentano in misura crescente nell'attesa della sentenza di merito, che giungerebbe certamente una volta trascorso un considerevole periodo di tempo accademico e, dunque, una volta occorso un danno molto grave e irreparabile per parte ricorrente.

Per tutto quanto dedotto,

**VOGLIA CODESTO ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**

**PER IL LAZIO – ROMA**

- **in via istruttoria**, qualora ritenuto necessario, ordinare all'Università degli Studi di Salerno di fornire i seguenti dati informativi concernenti il numero di posti destinati, rispettivamente, ai cittadini comunitari ad oggi vacanti per ciascuno degli anni accademici considerati (a.a. 2016/2017 – 2015/2017 – 2014/2015 – 2013/2014 – 2012/2013), con precisazione indicazione anche delle rinunce e di quelli extracomunitari;

- **in via cautelare**, sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato che ha rigettato la domanda di parte ricorrente di iscrizione ad anno successivo al primo del corso di laurea in medicina e chirurgia dell'Università degli Studi di Salerno, conseguentemente, disporre

l'immatricolazione di parte ricorrente ad anno successivo al primo, secondo la valutazione che sarà effettuare all'uopo dall'Ateneo intimato;

- **in via cautelare**, sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato e disporre l'immatricolazione in sovrannumero di parte ricorrente ad anno successivo al primo, secondo la valutazione che sarà effettuare all'uopo dall'Ateneo intimato;

- **nel merito**, accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare i provvedimenti impugnati con ogni consequenziale statuizione.

Con vittoria delle spese da distrarre in favore dei legali che si dichiarano distrattari.

Palermo – Roma, 11 gennaio 2019

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

Avv. Chiara Campanelli